

Coronavirus – Libertà di movimento e nuove sanzioni

Descrizione

News 11

Vediamo cosa prevede in concreto il **Decreto Legge del 25 marzo 2020** n. 19.

1) Misure di Contenimento nella libertà di circolazione.

Tra le altre misure elencate l'articolo 1 del Decreto, che accorpa le regole e le restrizioni già adottate con i diversi provvedimenti emergenziali, alla lettera a) è ribadita la: *“limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o **motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o altre specifiche ragioni**”*.

Ancora in tema di libertà di movimento è inoltre disciplinata, sempre dall'articolo 1, la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati.

2) Inasprimento delle Sanzioni

All'articolo 4 del decreto legge è previsto un **nuovo sistema sanzionatorio** da applicare alle persone sorprese a circolare senza esserne autorizzate.

Il D.L. N. 19/2020, infatti, nel riordinare l'intera disciplina emergenziale, a livello sanzionatorio introduce **una multa** che risulta di natura diversa ma **più onerosa** a livello economico.

La condotta del disobbediente alle restrizioni previste non integra più il reato di cui all'articolo 650 codice penale, bensì costituisce **un illecito amministrativo**, disciplinato secondo le regole previste dalla legge 24/11/1981 n. 689, intrecciate con le norme del Codice della Strada.

In caso della richiamata violazione è quindi ora prevista la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400,00 a 3.000,00 euro**.

Permane invece di rilevanza penale il comportamento della persona **positiva** sottoposta alla misura della quarantena che consapevolmente viola il divieto assoluto di lasciare la propria abitazione.

Nel dettaglio le violazioni e le relative sanzioni

– Di natura amministrativa

Salvo che il fatto costituisca reato, **il mancato rispetto delle misure di contenimento** viene punito con la sanzione amministrativa del pagamento di **una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00** e non si applicano più le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra

disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Inoltre, se il mancato rispetto delle misure di contenimento avviene **mediante l'utilizzo di un veicolo** le sanzioni sono **umentate fino a un terzo**.

Sono comunque previste possibilità di pagamento in misura ridotta (euro 280,00) o minima (euro 400,00) a seconda del momento in cui si effettua il versamento.

Attenzione però alla reiterazione delle violazioni perché la sanzione amministrativa viene raddoppiata, e l'eventuale sanzione accessoria viene applicata nella misura massima.

– Di natura penale

Permane il **divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora, per le persone sottoposte a quarantena** in quanto risultate positive al virus ed è sanzionata ai sensi e per gli effetti del reato contravvenzionale previsto dall'art. 260 R.D. 27/071934, n. 1265, (Testo Unico delle leggi sanitarie) il cui assetto punitivo (appositamente modificato) prevede **l'arresto da 3 a 18 mesi e l'ammenda da euro 500,00 a euro 5.000,00**.

Questo sempre che il fatto non integri il delitto contemplato all'articolo 452, primo comma n. 2, del codice penale (Delitto colposo contro la salute pubblica) per il quale è prevista la pena della reclusione da 1 a 5 anni.

3) Potere alle Regioni di emanare ordinanze più restrittive

Infine le **Regioni** in virtù del Decreto Legge, per il periodo emergenziale (ad oggi dichiarato fino al 31 luglio 2020), **potranno applicare delle ordinanze anche più severe e restrittive** rispetto a quelle nazionali in relazione alle specifiche emergenze; rimane comunque al Governo il ruolo di omogenizzazione dei provvedimenti su tutto il territorio nazionale riservandosi il diritto di confermare o meno le varie ordinanze regionali.

—
Scritto da:

Avvocato Luisa Osellame, Diritto penale, Patrocinante in Cassazione

Per ricevere periodicamente le nostre news nella tua casella e-mail, [iscriviti alla newsletter Agoràpro.](#)

Categoria

Senza categoria